**Legge regionale 12 ottobre 2026, n. 34**

# Promozione della terapia del sorriso per l'umanizzazione delle cure nelle strutture sanitarie e socioassistenziali della Regione Calabria.

*(BURC n. 211 del 12 ottobre 2026)*

## Art. 1

*(Finalità e oggetto)*

1. La Regione Calabria, in armonia con gli articoli 2, 32 e 118 della Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione vigente in materia, promuove la terapia del sorriso, quale attività di carattere solidaristico, relazionale e di animazione sociale, volta all'umanizzazione delle cure e al miglioramento della qualità della vita dei pazienti e svolta in forma volontaria e gratuita da enti del Terzo settore (ETS) di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).
2. La presente legge disciplina i criteri per l'accesso dei volontari degli ETS alle strutture sanitarie e socioassistenziali, in coordinamento con le medesime strutture.

## Art. 2

(*Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge, per terapia del sorriso si intende l'attività di supporto sociale, solidaristica e relazionale, complementare e integrativa dei percorsi assistenziali, finalizzata a migliorare il benessere dei degenti e attuata attraverso tecniche ludiche, artistiche e comunicative proprie dell'arte del clown.
2. La terapia del sorriso non costituisce prestazione sanitaria né trattamento terapeutico ai sensi della normativa vigente, né sostituisce prestazioni sanitarie, psicologiche, riabilitative o socioassistenziali.
3. L'attività di cui al comma 1 è prestata da volontari degli ETS di cui all'articolo 4.

## Art. 3

*(Ambiti di applicazione)*

1. La terapia del sorriso si può svolgere presso i presidi ospedalieri, le strutture sociosanitarie e assistenziali, i centri diurni per la disabilità e nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata, previo accordo con il soggetto gestore del servizio e nel rispetto dell'organizzazione del servizio e del progetto assistenziale individualizzato.

## Art. 4

*(Elenco regionale ETS)*

1. Presso il dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, è istituito l'elenco regionale degli ETS che svolgono la terapia del sorriso.
2. All'elenco di cui al comma 1 possono richiedere l'iscrizione gli ETS aventi i seguenti requisiti:
   a) regolare iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
   b) previsione all'interno dello statuto dello svolgimento della terapia del sorriso;
   c) organizzazione e svolgimento dei percorsi di formazione e sicurezza;

d) copertura assicurativa per i propri volontari ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 117/2017.

3. Il dipartimento di cui al comma 1, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto dirigenziale:

a) modalità e termini per la presentazione della domanda di iscrizione;

b) termine per la valutazione delle domande;

c) cause di sospensione, aggiornamento e cancellazione dall'elenco.

4. L'iscrizione nell'elenco non costituisce titolo abilitativo allo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge né comporta il diritto alla stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5.

## Art. 5

*(Accesso e coordinamento)*

1. L'accesso alle strutture di cui all'articolo 3 avviene tramite la stipula di protocolli di intesa o convenzioni gratuite, ai sensi dell'articolo 56 del d.lgs. 117/2017, tra le strutture interessate e gli ETS iscritti all'elenco di cui all'articolo 4. Tali atti sono pubblicati sui siti istituzionali delle strutture stipulanti.

2. L'attività dei volontari, di natura solidaristica, è coordinata dalla direzione della struttura ospitante e si integra con i protocolli di accoglienza della stessa, senza interferire con le prestazioni cliniche e terapeutiche di competenza del personale sanitario e nel rispetto delle disposizioni organizzative, dei protocolli assistenziali, igienico-sanitari e di sicurezza adottati dalla direzione sanitaria o dal responsabile della struttura ospitante.

## Art. 6

*(Percorsi di formazione, sicurezza e tutela dei dati personali)*

1. Al fine di garantire la sicurezza dei pazienti, la qualità degli interventi e il corretto svolgimento delle attività di cui alla presente legge, gli ETS iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 assicurano che i propri volontari abbiano seguito percorsi formativi conformi alle linee guida regionali di cui al comma 3, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

a) norme di igiene ospedaliera, prevenzione e controllo del rischio infettivo, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e protocolli di sicurezza adottati dalle strutture ospitanti;

b) principi di relazione d'aiuto, gestione delle situazioni di fragilità, dinamiche comunicative, elaborazione del lutto, prevenzione del burnout e comportamento etico nei confronti dei pazienti, dei familiari e degli operatori sanitari;

c) tecniche artistiche, espressive, ludiche e di comunicazione non verbale proprie della terapia del sorriso;

d) principi e obblighi in materia di tutela dei dati personali, riservatezza e segreto d'ufficio, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché delle disposizioni organizzative adottate dalla struttura sanitaria o socioassistenziale ospitante.

2. I volontari sono tenuti a osservare il divieto di acquisire, registrare, fotografare, diffondere o comunicare a terzi dati personali, immagini o informazioni riguardanti i

pazienti, i loro familiari o il personale delle strutture ospitanti, salvo i casi espressamente consentiti dalla normativa vigente e preventivamente autorizzati dalla direzione sanitaria o dal soggetto competente individuato dall'ordinamento della struttura.

3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, linee guida volte a definire i requisiti minimi dei percorsi formativi, gli standard di sicurezza, le modalità di accesso dei volontari alle strutture e le misure organizzative necessarie ad assicurare uniformità, qualità degli interventi e tutela dei pazienti, nel rispetto della normativa statale vigente.

4. Le strutture sanitarie e socioassistenziali possono prevedere specifici momenti informativi o formativi integrativi concernenti le procedure organizzative interne, i protocolli di sicurezza e le misure di prevenzione del rischio clinico e infettivo, cui i volontari sono tenuti a conformarsi prima dell'avvio delle attività.

## Art. 7

*(Monitoraggio e verifiche)*

1. Gli ETS iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 che svolgono attività ai sensi della presente legge presentano annualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente almeno:
   a) il numero degli interventi realizzati;
   b) le strutture presso le quali sono stati effettuati;
   c) il numero dei volontari impiegati;
   d) le attività formative svolte;
   e) eventuali criticità riscontrate e proposte di miglioramento.
2. Il dipartimento regionale competente, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, può effettuare verifiche documentali sulla permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge e richiedere agli ETS chiarimenti, informazioni o integrazioni documentali, fissando un congruo termine per la relativa trasmissione.
3. Qualora dalle verifiche emerga la perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione all'elenco regionale ovvero il mancato rispetto delle disposizioni della presente legge o delle linee guida regionali, il dipartimento competente adotta, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, i provvedimenti di sospensione o cancellazione dall'elenco regionale, se ne ricorrono i presupposti.
4. La Regione Calabria, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, può promuovere accordi di collaborazione e protocolli d'intesa con le Università e con altri enti pubblici di ricerca, finalizzati allo studio, al monitoraggio e alla valutazione degli effetti delle attività di terapia del sorriso sul benessere dei pazienti e sull'umanizzazione dei percorsi assistenziali.

## Art. 8

*(Principi di attuazione)*

1. Le attività disciplinate dalla presente legge costituiscono interventi di carattere solidaristico, relazionale e di animazione sociale finalizzati all'umanizzazione dei percorsi di cura e al miglioramento del benessere della persona assistita.
2. Le attività di terapia del sorriso non costituiscono prestazioni sanitarie, sociosanitarie, psicologiche o riabilitative e non possono, in alcun modo, sostituire o interferire con le prestazioni erogate dal personale sanitario e socioassistenziale nell'ambito delle rispettive competenze professionali.
3. Le attività sono svolte nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, delle disposizioni impartite dalla direzione sanitaria o dal responsabile della struttura ospitante, nonché dei protocolli organizzativi, igienico-sanitari e di sicurezza vigenti.
4. Lo svolgimento delle attività è subordinato al consenso della persona assistita ove compatibile con le condizioni cliniche della persona assistita ovvero, nei casi previsti dalla normativa vigente, di chi esercita la responsabilità genitoriale, la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno.
5. Restano ferme le disposizioni statali vigenti in materia di tutela della salute, esercizio delle professioni sanitarie, trattamento dei dati personali, sicurezza nei luoghi di lavoro e volontariato.

## Art. 9

*(Clausula di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.
2. Le attività previste dalla presente legge sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. I dipartimenti regionali competenti, le aziende del Servizio sanitario regionale e gli altri soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.